



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI BUSSOLENO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12

ORIGINALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI CON METODO ARERA MTR-2 PERIODO 2022/2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di aprile, alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono i membri i Signori:

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| <i>CONSOLINI Bruna</i> | <i>Presente</i> | <i>ZOGGIA Antonella</i> | <i>Assente</i> |
| <i>RICHETTO Cinzia</i> | <i>Presente</i> | <i>POGNANT Antonella</i> | <i>Assente</i> |
| <i>BUSOLI Sara</i> | <i>Presente</i> | <i>MALACRINO' Pasquale Andrea</i> | <i>Assente</i> |
| <i>RICHETTO Francesco</i> | <i>Presente</i> | <i>AGUS Caterina Angela</i> | <i>Presente</i> |
| <i>FUCILE Ivano Antonio</i> | <i>Presente</i> | | |
| <i>SACCO Davide Stelvio</i> | <i>Assente</i> | | |
| <i>SOFFREDINI Gabriella</i> | <i>Presente</i> | | |
| <i>DE NICOLO' Giovanni</i> | <i>Assente</i> | | |
| <i>PEIROLO Davide</i> | <i>Presente</i> | | |

Totale presenti: 8

Totale assenti : 5

Assume la presidenza il Sindaco *Bruna CONSOLINI*

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale *Dr.ssa Marietta CARCIONE*.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento l'assessore al bilancio Ivano Fucile

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che a seguito della delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Dato atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Rilevato che la Determina n. 2/2021 emessa a cura di Arera ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Considerato che a partire dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022-2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;

Richiamata la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, già indicata all'art.6 della deliberazione ARERA n.443/2019, ora stabilita dall'art.7 della deliberazione ARERA n.363/2021, che prevede che il Piano Economico Finanziario 2022-2025 deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il

compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Rammentato che il C.A.DO.S. (Consorzio Ambiente Dora Sangone), è stato costituito ai sensi della Legge Regionale N. 24/2002, per conto dei 54 Comuni consorziati tra cui il Comune di Bussoleno, al fine di assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonché la rimozione dei rifiuti, esercitando, inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, ossia le Aziende di Servizio (Acsel S.p.A. e Cidiu Servizi S.p.A.).

Considerato pertanto che il C.A.DO.S. svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che questo ente ha provveduto con nota acclarata al prot. n. 11449 del 29.10.2021, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione Arera 363/2021, a trasmettere all'ETC compente quanto richiesto per la predisposizione del piano economico finanziario MTR-2 per il periodo 2022/2025, specificando ai sensi della determinazione n. 02/DRIF/2020, le somme da decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
 - le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
 - eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;
- pari ad Euro 11.492,00;

Vista la delibera n. 16 del 30.03.2022 a cura dell'ETC avente ad oggetto "Applicazione metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 MTR-2 – Linee di indirizzo" nella quale, tra l'altro, viene definito, in osservazione della deliberazione Arera n. 363/2021R/Rif, il fattore di sharing tenuto conto dell'effettiva quantità e qualità dell'output recuperato in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, modulabile, con riferimento ai sistemi di compliance, in funzione del livello di qualità ambientale delle prestazioni, così come meglio illustrato nella tabella allegata alla presente deliberazione.

Richiamato l'art. 1 comma 169 della L. 295/06 il quale stabilisce che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti:

- il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. n. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2022 prevede che i comuni possono in deroga al comma 683 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, approvare i regolamenti e le tariffe Tari entro il 30 aprile di ciascun anno;
- Il comma 5-sexiesdecies della medesima Legge che proroga alla data del 31.05.2022 l'approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024;

Rilevata l'incertezza interpretativa del D.L. n. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2022 per i commi 5-quinquies, in contrasto con l'art. 1 comma 169 della L. 295/06, e ritenuto prudentiale fare riferimento alla scadenza indicata nella norma speciale dettata al comma 5-quinquies

dell'articolo 3 del D.L. n. 228/2021, procedendo all'approvazione delle tariffe Tari 2022 entro il 30.04.2022;

Dato atto che l'approvazione del Pef 2022/2025 da parte dell'Assemblea Consortile è avvenuta in data 27.04.2022;

Ritenuto quindi opportuno procedere all'approvazione delle Tariffe Tari 2022 sulla base del Pef 2022/2025;

Considerato che:

- la Tariffa si compone di una parte fissa e di una variabile, rappresentate in modo presuntivo dai coefficienti Ka (parte fissa per le utenze domestiche), Kb (parte variabile per le utenze domestiche), Kc (parte fissa per le utenze non domestiche) e Kd (parte variabile per le utenze non domestiche), indicati nelle tabelle di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 con valori differenziati per i comuni con popolazione superiore o inferiore/uguale a 5.000 abitanti;
- il Comune di Bussoleno ha una popolazione superiore a 5.000 abitanti e, pertanto, le tabelle di riferimento sono la n.1a) per i Ka (con valori differenziati tra nord- centro – sud), la n.2 per i Kb (con valori differenziati tra minimo – massimo – medio), la n.3a) e la n.4a) rispettivamente per i Kc e i Kd (entrambe strutturate con valori differenziati per le 30 categorie di inquadramento delle utenze non domestiche, a loro volta suddivisi geograficamente per nord – centro – sud con all'interno di ciascuna fascia territoriale la previsione di intervalli tra un minimo e un massimo).
- la tariffa è articolata in fasce di utenza domestica e non domestica ex art. 4 del D.P.R. 158/1999 e s.m.i.;
- la tariffa per le utenze domestiche (art.5 del D.P.R. 158/1999) è stata calcolata per la parte fissa collegandola al numero di mq occupati, rapportato al numero dei componenti il nucleo abitativo e per la parte variabile alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti;
- la tariffa per le utenze non domestiche (art.6 del D.P.R. 158/1999) è stata calcolata per la parte fissa con riferimento al numero dei mq occupati dall'attività e per la parte variabile alla produzione media annua di rifiuti per mq ricavata in via presuntiva applicando i coefficienti di cui al presente atto.

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Richiamato inoltre l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Dato atto che in ottemperanza a quanto previsto dal comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze:

- il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
- le tonnellate di rifiuti gestiti. Il valore così ottenuto viene poi pubblicato sotto forma di coefficiente di riparto per essere utilizzato con scopi perequativi;

Rilevato che con nota del 12.04.2022 l'ECT ha comunicato che le somme per il recupero derivante dalle tariffe in deroga ai sensi dell'art. 107 c. 5 D.L. 18/2020 è inserita nelle voci di Pef 2022/2025 – RC;

Richiamato il regolamento comunale in materia della Tassa rifiuti approvato con C.C. n . 25 del 30.06.2021

Viste le delibere di Consiglio comunale:

- n. 8 in data 21.04.2022 di approvazione del Documento Unico di programmazione 2021/2023;
- n. 9 in data 21.04.2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024.

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.09.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/00 e s.m.i, dal Responsabile del servizio finanziario;

Procedutosi alla votazione espressa in forma palese per alzata di mano, si è ottenuto il seguente risultato proclamato dal Presidente:

- Presenti n. 08
- Astenuti n. ==
- Votanti n. 08
- Voti favorevoli n. 08
- Voti contrari n. ==

DELIBERA

1. **Di considerare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di prendere atto** ai sensi delle vigenti disposizioni, del Piano Economico Finanziario Tari con metodo Arera MTR-2 per il periodo 2022-2025 e i documenti ad esso allegati, approvato dal Ca.do.s con deliberazione n. 11 in data 27.04.2022, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali.
3. **Di approvare**, per l'anno 2022, le tariffe del tributo denominato TARI per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche come risultanti dall'allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
4. **Di dare atto che** con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio ed approvato dall'autorità competente C.A.DO.S. – Consorzio Ambiente Dora Sangone.
5. **Di stabilire** che per l'anno 2022 il versamento del tributo in oggetto, ad eccezione del tributo giornaliero, è effettuato in tre rate con le seguenti scadenze:
 - I rata: 30.06.2022
 - II rata: 30.09.2022
 - III rata: 30.12.2022
6. **Di dare** copertura finanziaria del conguaglio per il recupero derivante dalle tariffe in deroga, ai sensi dell'art. 107 c. 5 D.L. 18/2020, è stato inserito nel Pef 2022/2025 nella voce RC, come da nota del 12.04.2022 da parte dell'ECT;

7. **Di dare atto che** ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
8. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:
- presenti: n. 08
 - astenuti: n. ==
 - votanti: n. 08
 - favorevoli: n. 08
 - contrari: n. ==

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

(Bruna CONSOLINI)

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr.ssa Marietta CARCIONE)

.....

Il presente atto è stato redatto ai sensi delle disposizioni del T.U.E.L. 267/2000.